REGOLAMENTO (CEE) N. 409/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1986

relativo ai metodi di collaborazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto Portogallo di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 50, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1 [1],

considerando che, conformemente alle disposizioni degli articoli 50, paragrafo 1, e 210, paragrafo 1, di tale atto, si devono stabilire i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente;

considerando che i dazi doganali e le tasse all'importazione di effetto equivalente sono soppresse del tutto o lo saranno progressivamente negli scambi tra la Spagna e il Portogallo, nonché tra questi due stati membri e gli altri stati membri della Comunità;

considerando che, nel periodo in cui si applicano le misure transitorie, è necessario poter fare una distinzione tra le merci a seconda ch'esse soddisfino alle condizioni previste all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 1, del trattato in Spagna, in Portogallo o negli altri stati membri;

considerando che a tal uopo si deve conto delle disposizioni vigenti, in particolare di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario, modificato da ultimo dall'atto di adesione, al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/85 [3] ed al regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977, che istituisce un formulario di dichiarazione di transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni [4], modificato da ultimo dall'atto di adesione;

considerando che, per tali motivi, è necessario prevedere l'utilizzazione di documenti di transito comunitario interno corrispondenti a quelli in uso nella Comunità prima dell'adesione della Spagna e del Portogallo, ma contrassegnati da sigle diverse;

considerando che le disposizioni dell'atto di adesione relative agli scambi tra la Spagna e il Portogallo, come pure le disposizioni adottate dal Consiglio per l'attuazione dell'articolo 88, paragrafo 1, e dell'articolo 256, paragrafo 1, dell'atto di adesione, implicano l'adozione di procedure particolari volte a garantire la corretta applicazione di dette disposizioni;

considerando che è pure necessario prevedere misure transitorie particolari, per garantire che le merci spedite dalla Spagna o dal Portogallo oppure dagli altri stati membri anteriormente al 1° marzo 1986 possano beneficiare della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente;

considerando che talune merci continueranno a circolare, anche dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo, scortate dal documento T2 GR previsto dal regolamento (CEE) n. 49/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, nel periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri stati membri [5], o da un documento avente i medesimi effetti; che occorre quindi prevedere l'utilizzazione di questi documenti nei casi di cui sopra, modificato dal regolamento (CEE) n. 2835/82 [6];

considerando che il regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità [7], il regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio del 18 febbraio 1985, relativo all'introduzione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità [8] ed il regolamento (CEE) n. 2855/85 della Commissione [9] hanno stabilito talune disposizioni relative ai documenti che, a partire dal 1° gennaio 1988, sostituiranno i docu-

[1] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.
[3] GU n. L 322 del 3. 12. 1977, pag. 10.
[4] GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1.
[5] GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 1.
[6] GU n. L 298 del 26. 10. 1982, pag. 8.
[7] GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.
[8] GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.
[9] GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1.

menti attualmente utilizzati nel quadro della procedura del transito comunitario interno ; che questi nuovi documenti sostituiranno anche i documenti previsti dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare che, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, qui di seguito denominata « Comunità a dieci », da un lato, e la Spagna e il Portogallo, dall'altro, nonché negli scambi tra questi due nuovi stati membri, le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscano del regime consistente nella soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, previsto dall'atto relativo alle condizioni di adesione.

2. Per l'applicazione del presente regolamento, la Comunità a dieci è considerata come un unico stato membro.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica alle condizioni stabilite dal presente regolamento :

a) alle merci prodotte in uno stato membro, comprese quelle ottenute del tutto o in parte da prodotti per i quali le formalità d'importazione sono state espletate in uno stato membro e che sono stati assoggettati, a seconda dei casi :

— ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente,

— agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,

— ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

a questi applicabili nello stato membro in questione e che non hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi o altre imposizioni ;

b) alle merci provenienti da paesi terzi, per le quali le formalità d'importazione sono state espletate in uno stato membro e per le quali, a seconda dei casi :

— i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

— i prelievi e le altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

a queste applicabili, sono stati riscossi nello stato membro in questione e che non hanno beneficato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, prelievi od altre imposizioni ;

c) alle merci ottenute in uno stato membro e nella fabbricazione delle quali sono stati impiegati prodotti che non sono stati assoggettati, a seconda dei casi :

— ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente,

— agli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,

— ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione previsti nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici che si applicano a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

a queste applicabili nello stato membro in questione, o che hanno beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse, importi, prelievi od altre imposizioni, a condizione che sia riscosso, per detti prodotti, il diritto di compensazione eventualmente dovuto in conformità delle disposizioni che la Commissione stabilirà in applicabzione dell'articolo 50, paragrafo 3, e dell'articolo 210, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

Articolo 3

1. Le merci alle quali si applica il regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno oppure, quando tale procedura non è applicata, scortate da un documento che ne giustifichi il carattere comunitario.

2. Fatto salvo l'articolo 20, le merci di cui al paragrafo 1 che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno formano oggetto :

— di un documento T2 o T2 ES o T2 PT, oppure

— di una lettera di vettura internazionale o di un bollettino di spedizione internazionale colli espressi avente valore di T2 o di T2 ES o di T2 PT, oppure

— di una bolletta di consegna — transito comunitario avente valore di T2 o di T2 ES o di T2 PT.

3. Fatto salvo l'articolo 20, le merci di cui al paragrafo 1 che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno formano oggetto :

— di un documento T2L o T2L ES o T2L PT, oppure

— di un carnet comunitario di circolazione convalidato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3/84 del Consiglio [1], oppure

— di un documento T2M rilasciato in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79 della Commissione [2].

[1] GU n. L 2 del 4. 1. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE CIRCOLANO VINCOLATE ALLA PROCEDURA DEL TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

Sezione I

Procedure di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 222/77

Articolo 4

Per circolare vincolate alla procedura del transito comunitario interno, devono formare oggetto :

a) di una dichiarazione T2 :

— le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite dall'articolo 2, lettera a) o b),

— le merci spedite dalla Comunità a dieci, nella quale esse sono state inizialmente introdotte in provenienza dalla Spagna o dal Portogallo e per le quali, a seconda dei casi :

— i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

— gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 o agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,

loro applicabili, sono stati riscossi nella Comunità a dieci e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse od importi ;

b) di una dichiarazione T2 ES :

— le merci spedite dalla Spagna :

1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all'articolo 2, lettere a), b) o c) ;

2) dove erano state inizialmente inviate da un altro stato membro e per le quali secondo i casi :

— i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

— gli importi compensativi di cui agli articoli 53 e 72 dell'atto di adesione,

ai quali esse erano assoggettabili, sono stati riscossi in Spagna, e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi ;

— le merci spedite in Spagna dalla Comunità a dieci ove esse soddisfacevano alle condizioni di cui all'articolo 2, lettera c).

Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune introdotte inizialmente in Spagna scortate da un documento T2 PT o da un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e che non acquistano l'origine spagnola ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio [1], e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispediti dalla Spagna sotto scorta esclusivamente di un documento T2 PT o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1.

c) di una dichiarazione T2 PT :

— le merci spedite dal Portogallo :

1) dove esse soddisfacevano alle condizioni stabilite all'articolo 2, lettere a), b) o c),

2) dove erano state inizialmente introdotte in provenienza da un altro stato membro e per le quali, a seconda dei casi :

— i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente,

— gli importi compensativi di cui agli articoli 213 e 240 dell'atto di adesione,

— gli importi applicati conformemente al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 270 dell'atto di adesione,

ai quali esse erano assoggettabili sono stati riscossi in Portogallo e le merci non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi, tasse o importi.

— le merci spedite in Portogallo dalla Comunità a dieci nella quale soddisfacevano alle condizioni stabilite all'articolo 2, lettera c).

Tuttavia, le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune e introdotte inizialmente in Portogallo scortate da un documento T2 ES o da un documento avente i medesimi effetti ai fini delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, e che non acquistano l'origine portoghese ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68, e dei regolamenti di applicazione di questo, possono essere rispedite dal Portogallo sotto scorta esclusivamente di un documento T2 ES o di un documento avente gli stessi effetti ai fini delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 5

Il documento T2 ES o T2 PT o il documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in virtù del quale le merci che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 2, lettera c), circolano all'interno della Comunità, deve recare, nel riquadro riservato alla designazione delle merci, una delle seguenti diciture :

— Merci P.A.
— Marchandises P.A.
— A.F. Varer
— A.V. Waren
— Εμπορεύματα Τ.Ε.
— I.P. Goods
— Mercancías P.A.
— A.V. goederen
— Mercadorias A.A.

seguita dal nome dello stato membro di lavorazione.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 6

1. Quando merci introdotte in Spagna o in Portogallo scortate da un documento T2 o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste, in Spagna od in Portogallo, sotto custodia temporanea, o in una zona franca, o in deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Quando merci introdotte in uno stato membro diverso dalla Spagna scortate da un documento T2 ES o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste nello stato membro di rispedizione in una zona franca sotto custodia temporanea, o in un deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 ES o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

3. Quando merci introdotte in uno stato membro diverso dal Portogallo scortate da un documento T2 PT o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono rispedite tal quali in un altro stato membro dopo essere state poste nello stato membro di rispedizione in una zona franca sotto custodia temporanea, o in un deposito doganale, o sotto il regime di perfezionamento attivo o della trasformazione sotto controllo doganale, le competenti autorità doganali rilasciano un nuovo documento T2 PT o un nuovo documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

4. I nuovi documenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono fare riferimento ai documenti esibiti al momento dell'introduzione delle merci nello stato membro di rispedizione e riportare tutte le indicazioni particolari che vi figurano.

Articolo 7

1. Per dichiarazione T2 ES o T2 PT s'intende una dichiarazione compilata

— su un formulario conforme, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali e dei riquadri delimitati in tutto od in parte da linee punteggiate, al modello figurante negli allegati I o III del regolamento (CEE) n. 223/77, completato, ove occorra, da uno o più formulari conformi ai modelli corrispondenti figuranti negli allegati II o IV del predetto regolamento, oppure

— su un formulario conforme al modello figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2826/77.

2. L'obbligato principale indica se la dichiarazione di transito comunitario interno è redatta su un formulario T2 ES o T2 PT, completato, ove occorra, da uno o più formulari T2 ES bis o T2 PT bis, apponendo a macchina o a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile, nello spazio libero dopo la sigla T che figura su detti formulari, la dicitura « 2-due ES » o « 2-due PT », a seconda dei casi.

Articolo 8

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, le disposizioni concernenti la procedura del transito comunitario interno, di cui al regolamento (CEE) n. 222/77 e alle norme adottate per la sua applicazione, si applicano alle merci che circolano scortate da un documento T2 ES o T2 PT.

Sezione II

Procedura semplificata da applicare alle merci trasportate per ferrovia

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della sezione I del titolo IV del regolamento (CEE) n. 223/77 :

1) — La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espresso, compilato per merci accettate in trasporto da un'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci, oppure

— la bolletta di consegna — transito comunitario, compilata per merci accettate in trasporto da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci

vale quale dichiarazione o documento T2, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, o della sigla T2 ES o T2 PT, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 o 3.

2) — La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espressi, compilato per merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie spagnole, oppure

— la bolletta di consegna — transito comunitario, compilata per merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale spagnolo dell'impresa di trasporto,

vale quale dichiarazione o documento T2 ES, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i), paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, della sigla T2, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, oppure della sigla T2 PT, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3.

3. — La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione internazionale colli espressi, compilata per le merci accettate in trasporto dall'amministrazione delle ferrovie portoghese, oppure

— la bolletta di consegna — transito comunitario, compilata per le merci accettate in trasporto dal rappresentante nazionale portoghese dell'impresa di trasporto,

vale quale dichiarazione o documento T2 PT, a seconda dei casi, quando non sia munita della sigla T1, conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, o all'articolo 50 i) paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento, della sigla T2, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, o della sigla T2 ES, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

1. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie spagnole o portoghesi o dal rappresentante nazionale spagnolo o portoghese dell'impresa di trasporto merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato alla dogana della bolletta di consegna — transito comunitario.

La sigla T2 è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.

2. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci o del Portogallo o da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci o in Portogallo le merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 ES in applicazione dell'articolo 4, lettera b), secondo trattino, o dell'articolo 6, paragrafo 2, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 ES nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato allo dogana della bolletta di consegna — transito comunitario.

La sigla T2 ES è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.

3. Quando sono accettate per il trasporto dall'amministrazione delle ferrovie degli stati membri della Comunità a dieci o della Spagna o da uno dei rappresentanti nazionali dell'impresa di trasporto nella Comunità a dieci o in Spagna le merci scortate da uno dei documenti di trasporto che vale come documento T2 PT in applicazione dell'articolo 4, lettera c), secondo trattino, o dell'articolo 6, paragrafo 3, l'ufficio di partenza appone la sigla T2 PT nel riquadro 25 della lettera di vettura internazionale o del bollettino di spedizione internazionale colli espressi o nel riquadro riservato alla dogana della bolletta di consegna — transito comunitario.

La sigla T2 PT è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MERCI CHE NON CIRCOLANO VINCOLATE AL REGIME DEL TRANSITO COMUNITARIO

Articolo 11

1. Fatto salvo il paragrafo 3, quando le merci di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giustificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2 L conforme al modello di cui all'allegato XI del regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 :

— quando le merci di cui all'articolo 4, lettera b), primo comma, o c), secondo comma, o all'articolo 6, paragrafo 2, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giutificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2L ES ;

— quando le merci di cui all'articolo 4, lettera b), secondo comma, o lettera c), primo comma, o all'articolo 6, paragrafo 3, non circolano vincolate al regime del transito comunitario, il documento da utilizzare per giustificare il carattere comunitario di dette merci è compilato su un formulario T2L PT.

3. Sono considerate :

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera a), le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito nella Comunità a dieci ;

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera b), primo trattino, le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito in Spagna ;

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera c), primo trattino, le merci che circolano scortate da un carnet comunitario di circolazione convalidato da un ufficio di partenza sito in Portogallo.

Articolo 12

1. I formulari sui quali sono compilati i documenti di transito comunitario interno T2L ES e T2L PT sono i formulari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, la cui sigla T2L è completata, al momento della compilazione del documento, con la sigla ES o PT, a seconda dei casi, apposta a macchina o a mano in modo leggibile e con inchiostro indelebile. La sigla « ES » o « PT » può anche essere prestampata su tali formulari.

2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, paragrafo 5, lettera a), paragrafo 6, primo e secondo comma, paragrafi 9 e 10, nonché le disposizioni del titolo V del regolamento (CEE) n. 223/77 si applicano ai documenti T2L ES e T2L PT.

Articolo 13

Ove si faccia uso di un documento T2M, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 137/79, i prodotti in causa sono considerati conformi alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato CEE nello stato membro da cui dipende l'ufficio doganale che ha rilasciato il blocchetto di formulari T2M.

Articolo 14

Ove si faccia uso di una lettera di trasporto aereo o di un documento equivalente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977, che determina le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione di prodotti destinati a talune categorie di aerodine o di battelli al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione (1), detti prodotti sono considerati :

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera a), quando l'aeroporto di partenza dipende da uno stato membro della Comunità a dieci ;

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera b), primo trattino, quando l'aeroporto di partenza dipende dalla Spagna, ad eccezione degli aeroporto delle isole Canarie e di Melilla ;

— appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera c), primo trattino, quando l'aeroporto di partenza dipende dal Portogallo.

Articolo 15

1. Per quanto riguarda le merci contenute nelle spedizioni per posta (compresi i pacchi postali), sono considerate :

a) appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera a), le spedizioni effettuate da un ufficio postale sito nella Comunità a dieci ;

b) appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera b), primo trattino, le spedizioni effettuate da un ufficio postale sito in Spagna, ad eccezione degli uffici postali situati alle isole Canarie od a Ceuta e Melilla ;

c) appartenenti alla categoria delle merci di cui all'articolo 4, lettera c), primo trattino, le spedizioni effettuate da un ufficio postale sito in Portogallo,

a condizione che sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento non vi sia l'etichetta gialla il cui modello figura nell'allegato XII del regolamento (CEE) n. 223/77.

2. Le autorità competenti dello stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o far apporre sugli imballaggi e sui documenti d'accompagnamento l'etichetta gialla di cui al paragrafo 1 :

a) quando le merci spedite da un ufficio postale sito in uno stato membro, se fossero vincolate ad una delle procedure del transito comunitario interno, non potrebbero formare oggetto di una dichiarazione T2, T2 ES o T2 PT ;

b) quando le merci spedite da un ufficio postale sito nella Comunità a dieci o in Portogallo, se fossero vincolate alla procedura del transito comunitario interno dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione T2 ES, in applicazione :

— dell'articolo 4, lettera b), primo comma, secondo trattino, o c), secondo comma, oppure

— dell'articolo 6, paragrafo 2 ;

c) quando le merci spedite da un ufficio postale sito nella Comunità a dieci o in Spagna, se fossero vincolate alla procedura del transito comunitario interno dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione T2 PT, in applicazione :

— dell'articolo 4, lettera b), secondo comma, o lettera c), secondo e quarto trattino, o

— dell'articolo 6, paragrafo 3.

Le merci possono beneficiare del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, soltanto se viene presentato :

— un documento T2L ES nel caso di cui alla lettera b), o

— un documento T2L PT nel caso di cui alla lettera c).

Articolo 16

Le merci che accompagnano i viaggiatori o che sono contenute nei loro bagagli sono ammesse al beneficio del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, purché non si tratti di merci destinate a fini commerciali :

a) quando sono dichiarate come rispondenti alle condizioni prescritte per beneficiare di tale regime, senza che sussistano dubbi riguardo alla sincerità di detta dichiarazione ;

b) negli altri casi, previa presentazione del relativo documento T2L, T2L ES o T2L PT.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA LA SPAGNA E IL PORTOGALLO

Articolo 17

1. Le merci comprese nei capitoli da 25 a 99 della tariffa doganale comune, ad eccezione di quelle formanti oggetto dei regolamenti (CEE) n. 2783/75 (2), (CEE) n. 3033/80 (3) e (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (4), che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno scortate da un documento T2 ES o T2 PT o,

(1) GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14.

(2) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(4) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

quando non si applica tale procedura, scortate da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, beneficiano del regime previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione soltanto se

— all'introduzione in Spagna, il documento T2 PT o il documento di effetto equivalente è corredato della dicitura « origine Portogallo »,

— all'introduzione in Portogallo, il documento T2 ES o il documento di effetto equivalente è corredato della dicitura « origine Spagna ».

Questa dicitura segue la designazione delle merci nel riquadro all'uopo previsto ed è convalidata dal timbro dell'ufficio di partenza. Il carattere originario di queste merci è definito dalle norme adottate o da adottarsi dal Consiglio conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione.

2. Le merci che circolano scortate da uno dei documenti di cui al titolo II, sezione II, avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del documento T2 ES o del documento T2 PT, beneficiano del regime previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo n. 3 dell'atto di adesione unicamente dietro presentazione di un documento T2L ES o di un documento T2 L PT recante la dicitura relativa all'origine prevista dal paragrafo 1, convalidata dalle autorità doganali. In tal caso non si applicano le disposizioni dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 50 i), paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 223/77.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Fatte salve disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli :

1) Le merci per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione AE1 o formulari AE2 conformemente agli accordi conclusi tra la Spagna e la Comunità e che alla data del 1° marzo 1986 si trovano in corso di spedizione oppure, nella Comunità, in custodia temporanea, in zona franca o vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che sia necessario presentare un documento T2L o T2L ES rilasciato a posteriori.

2) Le merci per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 in conformità degli accordi conclusi tra il Portogallo e la Comunità e che alla data del 1° marzo 1986 si trovano in corso di spedizione, oppure in custodia temporanea, o in zona franca, o vincolate al regime dei depositi doganali, o della trasformazione sotto controllo doganale, beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1, senza che sia necessario presentare un documento T2L o T2L PT rilasciato a posteriori.

3) Le merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo per le quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 recanti la dicitura « EFTA — SPAIN — TRADE », in conformità degli accordi relativi agli scambi tra questi due paesi, e che alla data del 1° marzo 1986 si trovano in corso di spedizione oppure, nel paese di destinazione, in custodia temporanea o in zona franca o vincolate al regime dei depositi doganali o delle trasformazione sotto controllo doganale beneficiano, durante la validità di detti certificati o formulari, del regime di cui all'articolo T2L ES o T2L PT rilasciato a posteriori.

4) Qualora le merci di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano rispedite dopo essere state poste sotto temporanea custodia, o in una zona franca, o in un deposito doganale, o sotto il regime della trasformazione sotto controllo doganale, esse circolano scortate, secondo il caso, da un documento T2, T2 ES o T2 PT o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Dette merci non potranno però più beneficiare di tale regime dopo il 31 dicembre 1986.

Articolo 19

Fatte salve disposizioni particolari eventualmente previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli :

1) Qualora merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e la Comunità a dieci, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione AE1 o formulari AE2, si trovino, alla data del 1° marzo 1986, in corso di spedizione oppure nella Comunità in custodia temporanea o in una zona franca oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto :

   a) di un documento T2L rilasciato a posteriori, se sono state spedite in Spagna dalla Comunità a dieci, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.

      Tuttavia, un documento T2L non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli contemplati da un'organizzazione comune di mercato o per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che hanno formato oggetto, prima del 1° marzo 1986, di formalità per la concessione di restituzioni all'esportazione verso la Spagna nel quadro della politica agricola comune ;

b) di un documento T2L ES rilasciato a posteriori, se dette merci sono state spedite nella Comunità a dieci dalla Spagna, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.

2) Qualora merci, formanti oggetto di scambi tra il Portogallo e la Comunità a dieci, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2, si trovino, alla data del 1° marzo 1986, in corso di spedizione, oppure nella Comunità, in custodia temporanea, o in una zona franca oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto :

a) di un documento T2L rilasciato a posteriori, se sono state spedite in Portogallo dalla Comunità a dieci, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.

Tuttavia, un documento T2L non può essere rilasciato a posteriori per i prodotti agricoli contemplati da un'organizzazione comune di mercato o per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli che hanno formato oggetto, prima del 1° marzo 1986, di formalità per la concessione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo nel quadro della politica agricola comune ;

b) di un documento T2L PT rilasciato a posteriori, se dette merci sono state spedite nella Comunità a dieci dal Portogallo, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.

3) Qualora merci formanti oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo, per le quali non sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR 1 o formulari EUR 2 recanti la dicitura « EFTA — SPAIN — TRADE », si trovino, alla data del 1° marzo 1986, in corso di spedizione oppure, nello stato membro di destinazione, in custodia temporanea, o in una zona franca, oppure vincolate al regime dei depositi doganali o della trasformazione sotto controllo doganale, esse possono formare oggetto :

a) di un documento T2L ES rilasciato a posteriori, corredato, se del caso, dell'indicazione relativa all'origine, di cui all'articolo 17, se sono state spedite in Portogallo dalla Spagna, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento ;

b) di un documento T2L PT rilasciato a posteriori, corredato, se del caso, dell'indicazione relativa all'origine, di cui all'articolo 17, se dette merci sono state spedite in Spagna dal Portogallo, dove soddisfacevano alle condizioni prescritte per il rilascio di questo documento.

Articolo 20

Quando talune merci circolano scortate da un documento T2 GR o da un documento avente i medesimi effetti ai fini dell'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 49/81, tali merci sono equiparate a quelle circolanti sotto scorta di un documento T2 o di un documento avente gli stessi effetti ai fini dell'applicazione del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 21

Con effetto al 1° gennaio 1988 le disposizioni del presente regolamento, relative ai formulari, sono adeguate, se del caso, in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 678/85, (CEE) n. 679/85 e (CEE) n. 2855/85.

Articolo 22

Il presente regolamento entra il vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente